



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN MODALITA’ “SERVICE” DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEI LABORATORI DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE AZIENDALI.

ALLEGATO N. 11

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO



SOMMARIO

Art. 1. –Oggetto dell’appalto	3
Art. 2. –Terminologie	3
Art. 3. –Durata della fornitura	3
Art. 4. –Stipulazione del contratto	3
Art. 5. –Spese contrattuali ed oneri diversi	4
Art. 6. –DUVRI	4
Art. 7. –Tempi di fornitura, installazione e verifica di conformità	4
Art. 8. –Direzione dell’esecuzione del contratto	4
Art. 9. –Periodo di prova	4
Art. 10. –Controllo sulla esecuzione del contratto	5
Art. 11. –Responsabile della Ditta per l’esecuzione del contratto	5
Art. 12. – Verifica di conformità	5
Art. 13. – Corrispettivo della fornitura	5
Art. 14. – Revisione prezzi	6
Art. 15. –Tracciabilità dei flussi finanziari	6
Art. 16. – Fatturazioni e modalità di pagamento	6
Art. 17. –Inadempimenti e penali	7
Art. 18. – Modalità di applicazione delle penali	8
Art. 19. –Obblighi di riservatezza	8
Art. 20. –Successione, fallimento, liquidazione e ammissione a procedure concorsuali	8
Art. 21. –Risoluzione del contratto	8
Art. 22. –Osservanza normativa vigente	10
Art. 23. –Risarcimento danni ed esonero da responsabilità	10
Art. 24. –Riservatezza	10
Art. 25. –Foro competente	11
Art. 26. –Norma di rinvio	11

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA IN MODALITA' "SERVICE" DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEI LABORATORI DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE AZIENDALI

ARTICOLO 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione, da parte della Ditta aggiudicataria (di seguito indicata come "Ditta"), di tutte le prestazioni connesse all'esecuzione della fornitura in modalità "service" di un sistema integrato per la gestione informatizzata dei Laboratori di analisi chimico-cliniche dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza

La configurazione e le caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime del sistema richiesto, sono riportate nel capitolato tecnico (rif. allegato 12).

ARTICOLO 2

TERMINOLOGIE

Nel testo del presente capitolato speciale, valgono le seguenti definizioni:

- Per "**Azienda Sanitaria**" s'intende l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza.
- Per "**Ditta**" s'intende la Ditta aggiudicataria della fornitura.
- Per "**Laboratori di Analisi**", si intendono i Laboratori di Analisi chimico-cliniche dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza.

ARTICOLO 3

DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura affidanda avrà durata di **8 (otto)** anni decorrenti dalla data del verbale della verifica di conformità definitiva sottoscritto dalle parti, con possibilità di risoluzione anticipata da parte dell'Azienda Sanitaria, in qualsiasi momento, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di non conforme esecuzione del contratto.

Dalla stipula del contratto, alla data di consegna, la Ditta, conformemente al piano di progetto redatto, dovrà predisporre quanto necessario per consentire l'erogazione di tutte le prestazioni previste dalla fornitura oggetto del presente capitolato speciale.

Entro due anni dalla consegna del sistema, l'Azienda Sanitaria procederà ad una valutazione complessiva dell'attività svolta, rispetto a quanto presentato in fase di gara, nonché delle prestazioni descritte nel capitolato tecnico e integrate dal progetto della Ditta in fase di gara, pervenendo ad un giudizio motivato circa la fornitura espletata. Laddove detto giudizio dovesse risultare negativo, l'Azienda sanitaria potrà procedere al recesso dal contratto, senza che ciò possa costituire da parte della Ditta elemento di pretese di qualsiasi genere e, in particolare, economiche.

L'Azienda Sanitaria si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere dal contratto per suo motivato e insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30, senza che la Ditta possa pretendere danno o compensi di sorta. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

E' escluso ogni rinnovo tacito. Nelle more dell'espletamento di una nuova gara di appalto, e per garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni diagnostiche, la Ditta sarà tenuta a continuare la fornitura agli stessi patti, prezzi e condizioni già pattuite, per un successivo periodo massimo di anni uno. La suddetta clausola costituisce specifico patto contrattuale e, pertanto, in caso di inadempienza l'Azienda Sanitaria si rivarrà sul deposito cauzionale.

La risoluzione, estensione o riduzione del contratto, potrà pure avvenire in via anticipata, in forza di modifiche dell'Azienda Sanitaria in presenza di variazioni del proprio ambito territoriale o delle funzioni o soppressione dei Servizi utilizzatori dei sistemi diagnostici oggetto della presente gara, e ciò senza alcun aggravio per l'Azienda Sanitaria stessa per risarcimento, indennizzo o altro titolo.

ARTICOLO 4

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta dovrà produrre i seguenti documenti, prodotti in originale e rilasciati dalle competenti Autorità in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella della comunicazione di aggiudicazione:

- a. tutti i documenti richiesti per la partecipazione e per i quali la Ditta abbia fatto ricorso alla produzione della dichiarazione sostitutiva;
- b. estremi identificativi del conto corrente dedicato da utilizzare in relazione al presente appalto, e generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché dichiarazione contenente l'impegno a comunicare ogni modifica relativa a tali dati.



Qualora dagli accertamenti di cui alla vigente normativa antimafia e/o dall'esame della documentazione risultasse che la Ditta non sia in possesso dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, l'Azienda Sanitaria disporrà la revoca dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 11, co 10 del D.Lgs. 163/06, il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 163/06.

Il contratto, stipulato mediante forma pubblica amministrativa, sarà immediatamente impegnativo per le parti e verrà registrato a cura dell'Azienda Sanitaria.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, oltre al capitolato speciale, al capitolato tecnico e ai relativi allegati:

- # il disciplinare di gara;
- # l'offerta aggiudicata;
- # la polizza fideiussoria;
- # la polizza RC a copertura di possibili danni a persone e/o cose nel corso di esecuzione del contratto.

ARTICOLO 5

SPESE CONTRATTUALI E ONERI DIVERSI

Tutte le spese contrattuali, di bolli, di registro, accessorie e conseguenti presuntivamente calcolate in € 280,00, saranno per intero a carico della Ditta.

Inoltre la Ditta ha l'obbligo di rimborsare all'Azienda Sanitaria le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66m del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., ai sensi di quanto disposto dal comma 35 del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012, n. 221.

ARTICOLO 6

DUVRI

La Ditta avrà l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni ed alle cautele indicate dall'Azienda Sanitaria nel DUVRI (rif. allegato 7) ovvero a quelle successivamente precisate in occasione della riunione obbligatoria di coordinamento con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Sanitaria. La violazione di tale obbligo comporterà inadempimento contrattuale.

Successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, la Ditta avrà l'obbligo di contattare il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Sanitaria per il coordinamento e gli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza, come precisato dal succitato DUVRI Preliminare allegato.

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Ditta nell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 7

TEMPI DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA'

Dalla sottoscrizione del verbale di consegna, la Ditta avrà a disposizione 180 (centottanta) giorni lavorativi per la consegna, installazione, verifica di conformità e avviamento del sistema presso tutti i siti di installazione (Laboratori di analisi chimico-cliniche e Centri prelievo afferenti), fatto salvo il minor periodo offerto dalla Ditta nel progetto tecnico.

ARTICOLO 8

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 1 e dall'art. 119 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., l'Azienda Sanitaria attribuirà la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto e di tutte le operazioni previste nei successivi articoli, a un proprio Dirigente, che sarà individuato con il provvedimento di approvazione degli atti di gara, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali la Ditta dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione del servizio e delle forniture avvengano a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

Il predetto Direttore si rapporterà con il Responsabile del procedimento per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell'eventuale contenzioso.

ARTICOLO 9

PERIODO DI PROVA

L'Azienda Sanitaria si riserva un congruo periodo di prova di durata non superiore a cinque mesi, decorrenti dalla data della verifica di conformità del sistema, al fine effettuare le valutazioni di merito in relazione alla rispondenza del



sistema alle prescrizioni di gara e all'offerta aggiudicata e, in caso negativo, potrà dare luogo alla risoluzione unilaterale e motivata del contratto.

In tale eventualità, alla Ditta spetterà il solo corrispettivo della fornitura eseguita, decurtato dell'importo di eventuali penali applicate, con esclusione di qualsiasi indennizzo o rimborso.

ARTICOLO 10

CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni rese dalla Ditta devono rispondere qualitativamente e quantitativamente agli accordi contrattuali.

L'Azienda Sanitaria, attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, eserciterà, pertanto, il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni.

Resta inteso che, in ogni caso, l'Azienda Sanitaria non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta ed il personale da questa dipendente.

La Ditta non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

Il Direttore dell'esecuzione dovrà redigere, in contraddittorio con la Ditta, specifico verbale di avvio dell'esecuzione.

La Ditta, attuando un sistema di qualità conforme alle serie UNI EN ISO 9000, fornirà su richiesta dell'Azienda Sanitaria il manuale della qualità, unitamente ad altre informazioni ritenute opportune per garantire la qualità del servizio.

Il Direttore delle U.O. di Laboratorio di Analisi interessato, avrà facoltà e diritto di controllo e di vigilanza su tutte le operazioni riguardanti i servizi oggetto dell'appalto, in qualsiasi momento lo riterrà opportuno.

ARTICOLO 11

RESPONSABILE DELLA DITTA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Ditta dovrà designare un responsabile al fine di garantire la corretta esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto, costituendo l'interfaccia diretta da Ditta e Azienda Sanitaria.

In particolare, il responsabile della Ditta avrà il compito di:

- svolgere e/o coordinare tutte le attività oggetto del presente appalto;
- sottoscrivere i rapporti scritti e/o verbali in esito alle operazioni oggetto del presente appalto;
- ricevere tutte le indicazioni, risposte, decisioni richieste o altre manifestazioni di volontà e/o di giudizio poste in essere dai singoli responsabili delle UU.OO. di Laboratorio di Analisi.

Tale soggetto potrà essere un dipendente della Ditta oppure un terzo; per le ipotesi di impedimento o di assenza, dovrà essere indicato il nome di un sostituto.

ARTICOLO 12

VERIFICA DI CONFORMITÀ

La conformità della fornitura oggetto del presente capitolato è verificata dall'Azienda Sanitaria nel rispetto dell'art. 312 e seguenti del DpR 207/2010.

Il protocollo di verifica verrà stabilito in maniera autonoma dall'Azienda Sanitaria; la Ditta dovrà fornire, su richiesta dell'Azienda Sanitaria, tutta la documentazione necessaria a consentire la regolare esecuzione delle operazioni di verifica. Tale documentazione conterrà, tra l'altro, l'elenco e la descrizione delle operazioni previste, i risultati attesi, i parametri di misurazione considerati, unitamente ai "range" di valori attesi, e i tempi stimati per l'esecuzione delle operazioni di verifica.

La regolare verifica della fornitura non esonera comunque la Ditta per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento della verifica stessa, bensì accertati successivamente.

In tal caso la Ditta è invitata dall'Azienda Sanitaria ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, a eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate.

In assenza della Ditta o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati dell'Azienda Sanitaria, fa egualmente stato contro di essa.

ARTICOLO 13

CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA

I prezzi offerti in sede di gara si intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio e, quindi, saranno fissi ed invariabili. Sono a carico della Ditta e sono compresi nelle condizioni di fornitura tutti gli oneri riguardanti: l'imballo, il facchinaggio, l'assicurazione, il trasporto.

ARTICOLO 14 **REVISIONE PREZZI**

La revisione prezzi è regolata dalle prescrizioni dettate in materia dall'art. 115 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.

I contratti ad esecuzione periodica e continuativa sono sottoposti alla revisione dei prezzi, su richiesta adeguatamente motivata della parte interessata ed a seguito di apposita istruttoria, con decorrenza, ove accettata, dal momento della richiesta stessa e, pertanto, non retroattiva.

La revisione contrattuale verrà operata sulla base dei seguenti elementi:

- Decorsi i primi 24 mesi di fornitura, si procederà a rivedere i prezzi con cadenza annuale in aumento o in diminuzione sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi della richiamata disposizione normativa, anche in relazione ai dati di cui all'art.7 co 4 lett. c) e co 5 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.
- A tal fine la Ditta, qualora intenda richiedere un aumento del prezzo del singolo prodotto e/o per gruppo di prodotti, dovrà avanzare richiesta, documentando i motivi dell'adeguamento richiesto.
In mancanza di costi standardizzati si terrà conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
- L'adeguamento diverrà operante a seguito di un'apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dalla Ditta all'Azienda Sanitaria.

I prezzi possono essere rinegoziati ai sensi dell'art. 15, comma 13, lett. b, della L. n. 135/2012.

ARTICOLO 15 **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Ditta si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Azienda Sanitaria, sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

L'Azienda Sanitaria procederà mediante una semplice dichiarazione, alla risoluzione del contratto nel caso di violazione da parte della Ditta della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa anzidetta.

ARTICOLO 16 **FATTURAZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà a seguito della presentazione della fattura redatta secondo le norme in vigore, da emettersi con le scadenze di seguito specificate, al termine dei relativi periodi di esecuzione delle prestazioni:

- Per le seguenti prestazioni da eseguirsi a corpo:
 - Interfacciamenti alle strumentazioni analitiche, comprensivi delle licenze d'uso, al termine dei lavori, previa verifica del corretto funzionamento;
 - Supporto di consulenza tecnica e reengineering organizzativo, con cadenza semestrale posticipata;
 - Consulenza applicativa nel corso del contratto, con cadenza semestrale posticipata.
- Per tutte le restanti attività contemplate nel capitolato tecnico, il corrispettivo sarà dilazionato con cadenza trimestrale posticipata, fino alla conclusione del rapporto contrattuale.

I predetti corrispettivi si riferiscono a prestazioni eseguire a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e che gli stessi sono dovuti unicamente alla Ditta.

Ai fini del pagamento sarà osservata la procedura di seguito riportata:

- Rendicontazione, da parte del responsabile dell'esecuzione del contratto, delle prestazioni eseguite;
- Computo delle eventuali penali da applicare secondo quanto previsto dai successivi art. 17 e 18;
- Comunicazione motivata alla Ditta dell'applicazione delle penali;
- Emissione da parte della Ditta della fattura con le scadenze suindicate, considerando quanto di seguito riportato:
 - a) Diminuita delle eventuali penali;
 - b) Contenere il riferimento al contratto e alla prestazioni cui si riferisce e al CIG (codice identificativo gara).
 - c) Le fatture che cadono per competenza su due anni solari differenti, saranno divise in due, ciascuna delle quali per un importo "pro rata" dei due differenti anni.

La Ditta è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia; comunque in modo chiaro e lineare, così da rendere i riscontri facili ed immediati.

Nella fattura dovrà essere indicato il conto effettivo sul quale appoggiare le relative operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge



17/12/2010, n. 217 sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari".

Le fatture dovranno essere intestate come segue:

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA

VIA TORRACA, 2 -85100 POTENZA

CODICE FISCALE/PARTITA IVA 01722360763

E' fatto obbligo alla ditta di indicare il recapito postale, precisare le modalità con le quali la Tesoreria dell'Azienda Sanitaria dovrà effettuare il pagamento, comunicare eventuali intervenuti cambiamenti. L'Azienda Sanitaria declina ogni responsabilità per il mancato incasso da parte della Ditta, di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione.

Il pagamento del corrispettivo relativo alle forniture sarà effettuato a seguito di presentazione della relativa fattura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 307 del DpR 207/2010, e solo successivamente al completamento di verifica di conformità con esito favorevole.

Il pagamento delle fatture, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative fatture, avverrà conformemente a quanto stabilito con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/03/2008 (G.U. n. 63 del 14/03/2008) e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il regolamento disciplinante gli adempimenti cui sono tenute le Amministrazioni Pubbliche per effettuare pagamenti superiori ad € 10.000,00.

Il pagamento delle fatture avverrà secondo quanto disposto dal D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche portate dal D.Lgs 09/11/2012, n. 192 entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture o se successivo, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità /regolare esecuzione, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), e verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere dell'Azienda Sanitaria.

Si precisa al riguardo che per decorrenza del termine di pagamento fa fede l'apposizione da parte dell'Ufficio Protocollo dell'Azienda Sanitaria del timbro a calendario sulle fatture od altra documentazione di addebito.

In caso di contestazione sulle prestazioni oggetto del contratto e/o sulle relative fatture, la decorrenza del termine di pagamento resta sospesa fino alla definitiva eliminazione delle cause ostative derivanti da fatti imputabili esclusivamente alla Ditta.

Qualora la Ditta sia un raggruppamento temporaneo d'impresa, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, del D.p.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.", disciplinante l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore accertata con il DURC, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Azienda Sanitaria in qualità di stazione appaltante della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

L'Azienda Sanitaria al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura, sino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La durata della sospensione non sarà superiore ai due mesi dal momento della relativa notifica che avverrà in forma amministrativa.

ARTICOLO 17 **INADEMPIMENTI E PENALI**

Le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte della Ditta in dipendenza delle attività oggetto del presente capitolato e nei suoi allegati, costituiscono motivo di applicazione di una penale che determinano l'onere da parte della Ditta al risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti comunque derivanti per l'Azienda Sanitaria.

L'Azienda Sanitaria potrà applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale minima di € 100,00 e massima di € 5.000,00 a seconda della gravità dell'inadempienza.

In caso di ripetute inosservanze agli obblighi contrattuali o di inadempienza particolarmente grave, l'Azienda Sanitaria potrà risolvere il contratto, trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale e pretendere il risarcimento dei danni cagionati.

Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte in contraddittorio ma saranno, in ogni caso, valide e incontestabili anche se effettuate dai soli rappresentanti dell'Azienda Sanitaria, che si riserva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento in presenza di inadempienze ritenute, a suo insindacabile giudizio, particolarmente gravi.

La Ditta è tenuta al pagamento di penali qualora nell'esecuzione della fornitura e di ogni altra prestazione contrattuale, vengano riscontrate, in particolare, le deficienze di seguito riportate:

- a. Mancato rispetto della tempistica relativa all'avvio del sistema;

Procedura aperta per la fornitura in modalità "service", di un sistema integrato per la gestione informatizzata dei Laboratori di analisi chimico-cliniche aziendali.



- b. Interruzione della fornitura e/o dei servizi connessi, esclusi i casi di forza maggiore o relativi a fatti dipendenti dall'Azienda Sanitaria;
- c. Reiterati episodi di trascurato esercizio e manutenzione del sistema;
- d. Mancato rispetto delle condizioni e tempi di intervento prescritti relativi all'assistenza tecnica;
- e. Malfunzionamenti dovuti a non corretto funzionamento del sistema, ad incuria o deficiente manutenzione;
- f. Violazione delle prescrizioni della Legge 193/2003;
- g. Qualsiasi altra omissione, negligenza o azione che comporti un qualunque disservizio nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le eventuali anomalie e disfunzioni, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Ove le stesse si ripetessero, e si protraessero in misura ritenuta intollerante dall'Azienda Sanitaria, la medesima si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti del caso, ponendo a carico della Ditta le spese e danni conseguenti, senza eccezione, fino alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 18

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della Ditta dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti in corso tra la Ditta e l'Azienda Sanitaria e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità sono comunicate alla Ditta in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

ARTICOLO 19

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.

La Ditta è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti convengono che l'Azienda Sanitaria ha la facoltà di dichiarare risolto, di diritto, il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 20

SUCCESSIONE, FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE E AMMISSIONE A PROCEDURE CONCURSUALI

In caso di morte del fornitore (se Ditta individuale) o estinzione della Società, l'Azienda Sanitaria potrà risolvere il contratto, ovvero accordare agli eredi o ai successori (in caso di società incorporate o fuse), la continuazione dello stesso.

In caso di fallimento del fornitore, il contratto sarà risolto, salve le ragioni spettanti all'Azienda Sanitaria con privilegio sulla cauzione definitiva prestata sui crediti maturati, nonché il risarcimento di ogni danno ulteriore che potrà essere dalle stesse determinato.

In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta, l'Azienda Sanitaria, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di pretendere la risoluzione del contratto da parte della Società in liquidazione.

ARTICOLO 21

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Tenuto conto dell'entità dell'intero progetto, e della correlazione tra l'ottimale funzionamento del sistema con l'attività clinica dei reparti interessati, vengono fissati dei parametri di controllo che determineranno, al loro verificarsi, condizioni sufficienti alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione.

In particolare l'Azienda Sanitaria potrà ritenere giusta causa di risoluzione le seguenti ipotesi, quando interamente imputabili alla Ditta Appaltatrice:

- a. Ritardo nelle varie attività superiore a giorni 60 (sessanta) oltre il termine definito nelle singole fasi (milestones) del diagramma di Gantt proposto in fase di offerta.
- b. Cattiva funzionalità del sistema: considerati i tempi necessari alla messa a punto del sistema e quantificati in giorni 150 (centocinquanta) dall'avvenuto collaudo complessivo, il parametro indice per la risoluzione del contratto è costituito dal numero di "fermo macchina" (considerando come macchina qualsiasi componente del sistema senza il quale sia ferma l'attività di visualizzazione, archiviazione, nonché l'attività di refertazione e gestione dell'assistito).
- c. Qualora si verificheranno un numero di fermi macchina maggiore o uguale a n.4 nell'arco di una settimana per almeno n. 2 settimane consecutive, oppure n. 8 in un mese saranno considerate condizioni sufficienti per la risoluzione del contratto.
- d. In qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 del c.c. e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la Ditta delle spese sostenute, dei lavori eseguiti dei mancati guadagni;
- e. In caso di interruzione della fornitura non giustificata per fatto della Ditta;
- f. In caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- g. Per motivi di interesse pubblico, specificati nel relativo provvedimento;
- h. In caso di cessazione dell'attività, di fallimento di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta, ovvero in caso di raggruppamento, anche di una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla stipula del contratto;
- i. violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
- j. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall'Azienda Sanitaria;
- k. Nel caso l'installazione non sia stata effettuata entro il termine massimo di ritardo per cause interamente imputabili alla Ditta;
- l. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi dell'art. 3 –comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.
- m. In caso di annullamento della deliberazione di aggiudicazione della fornitura;
- n. qualora, nel corso della validità del contratto, tramite la competente Prefettura, fossero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi della vigente normativa. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, la Ditta è obbligata a comunicare all'Azienda Sanitaria le variazioni intervenute nel proprio assetto istituzionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti l'organi di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese con la dicitura antimafia, entro 30 giorni consecutivi dalla data delle variazioni.
- o. In tutti gli altri casi espressamente previsti dalle norme vigenti.

Nei suddetti casi di recesso, la Ditta non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purché regolarmente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

In ogni caso, l'Azienda Sanitaria potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Inoltre l'Azienda Sanitaria può recedere dal contratto nei casi di cui al comma 13 dell'art. 1 e al comma 13 dell'art. 15 lettera b) della legge 7 agosto 2012, n. 135.

Nel caso di risoluzione del contratto la Ditta dovrà, a proprie spese, disinstallare quanto già consegnato e rimborsare gli eventuali pagamenti già avvenuti.

La Ditta dovrà, inoltre, risarcire tutti i danni causati da tale risoluzione e dai conseguenti ritardi nel mancato utilizzo del sistema automatizzato di analisi da parte dell'Azienda Sanitaria e dovrà garantire comunque il salvataggio di tutti i dati.

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub g), l'Azienda Sanitaria potrà comunicare l'intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Ditta, quest'ultima non abbia provveduto a sanare completamente l'inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte dell'Azienda Sanitaria.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta, l'Azienda Sanitaria ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi, in danno della Ditta inadempiente la fornitura o la



parte rimanente di questa utilizzando, se possibile, la graduatoria derivante dalla procedura di gara relativa al presente capitolato speciale.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente con lettera raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti della Ditta. Allo scopo l'Azienda Sanitaria potrà anche rivalersi su eventuali posizioni creditorie del fornitore nei propri confronti. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della Ditta senza giustificato motivo o giusta causa.

ARTICOLO 22

OSSERVANZA NORMATIVA VIGENTE

La Ditta é responsabile dell'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di produzione e commercio dei beni oggetto della presente gara vigenti all'atto della consegna dei prodotti.

ARTICOLO 23

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITA'

L'Azienda Sanitaria non assume alcuna responsabilità per danni eventualmente cagionati ai dipendenti della Ditta e a persone terze per infortuni che possano verificarsi in dipendenza del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta è ritenuta responsabile civilmente e penalmente di qualunque fatto doloso o colposo causato dal proprio personale che cagioni danni a terzi o a cose di terzi, impegnandosi al relativo risarcimento.

La Ditta si assume, inoltre, tutte le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti disposizioni normative in relazione alla fornitura e ai servizi resi, sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Azienda Sanitaria, sia il personale dipendente. L'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tal scopo la Ditta fornirà all'Azienda Sanitaria ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente.

A garanzia dei danni che per sua colpa la ditta dovesse causare a terzi o all'Azienda Sanitaria, essa dovrà stipulare polizza assicurativa, presso compagnia di primaria importanza nel settore, con un massimale unico e specifico per le prestazioni oggetto dell'appalto, non inferiore a € 500'000,00 (cinquecentomila/00); di tale polizza dovrà esibire fotocopia all'atto della stipula del contratto.

Costituisce inoltre onere per la Ditta, da ritenersi compreso nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione di un'assicurazione che copra il danno per l'Azienda Sanitaria nel caso di danneggiamento o perdita di informazioni ed infrastrutture informatiche durante l'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi, con un massimale pari € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Le polizze sopra descritte devono portare la dichiarazione di vincolo a favore dell'Azienda Sanitaria e devono coprire l'intero periodo dell'appalto. La polizza deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Azienda Sanitaria, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1902 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del cod. civ..

Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prestata e la stessa non venga ripristinata, l'Azienda Sanitaria ha facoltà di dichiarare risolto il contratto e incamerare la cauzione.

ARTICOLO 24

RISERVATEZZA

La Ditta, salvo esplicito benestare dell'Azienda Sanitaria, deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti, disegni, informazioni, dati, di cui nel corso del contratto dovesse venire in possesso o a conoscenza;
- non fare fotografie nei luoghi di esecuzione della fornitura e dei servizi oggetto dell'appalto;
- non pubblicare articoli su quanto fosse venuta a conoscenza in attuazione dell'appalto.



ARTICOLO 25
FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto, sarà competente il Foro di Potenza, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

ARTICOLO 26
NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella documentazione di gara, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative di carattere generale, al D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e al D.p.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e s.m.i.